

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5727 del 07/11/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI COMUNE: SALA BOLOGNESE TITOLARE: BRUME SRL CODICE PRATICA N. BO06A0084/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5935 del 06/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI

COMUNE: SALA BOLOGNESE

TITOLARE: BRUME SRL

CODICE PRATICA N. BO06A0084/18RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2018/20050 del 06/09/2018 (procedimento BO06A0084/18RN01), con la quale la ditta **BRUME SRL**, C.F./P.IVA: 02484180373/00582101200, con sede legale in Via Stelloni 5 del comune di Sala Bolognese, ha chiesto il rinnovo della concessione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con determinazione n. 17838 del 02/12/2014 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna;

richiamata la suddetta Determinazione che stabilisce la concessione, **con scadenza al 31/12/2018**, a derivare acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi (denominati pozzo 3 di profondità 7 m e pozzo 5 di profondità 28 m) sul terreno di proprietà identificato catastalmente al NCT del comune di Sala Bolognese al Foglio 55, mappale 95, per uso irrigazione di aree verdi aziendali di circa 1 ettaro di estensione, con portata massima di 5 l/s da ogni pozzo, e volume annuo complessivo di prelievo da entrambi i pozzi di 400 mc; con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. di non utilizzo dei pozzi nel periodo compreso da ottobre a marzo di ogni anno;
2. di comunicazione a questo Servizio entro il mese di febbraio di ogni anno dei dati di volume annuale prelevati da ogni pozzo;

considerato che l'istanza di rinnovo è assoggettata al procedimento previsto dall'art.27 del RR 41/2001 e, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina

prevista per il rilascio di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del medesimo Regolamento;

considerato che il prelievo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che i quantitativi richiesti in concessione per l'irrigazione richiesta (prendendo in considerazione, in analogia, come tipologia colturale il prato stabile) sono inferiori ai fabbisogni irrigui previsti dalla pianificazione di settore, ai sensi della DGR n. 1415/2016;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

verificato che la derivazione è compatibile con gli obiettivi di pianificazione soltanto nel rispetto di specifiche prescrizioni e subordinato ai risultati di monitoraggio della falda, in quanto:

1. **ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015**, il prelievo interessa il corpo idrico *Conoide Reno-Lavino confinato superiore*, codice 0442ER-DQ2-CCS, con stato quantitativo buono ed in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, con valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresi tra 20 e 15 metri dal piano campagna e di trend piezometrico positivo; in corrispondenza di un'areale non più caratterizzato da subsidenza, con valori del tasso di abbassamento del suolo che sono passati da quelli compresi tra 32,5 e 30 mm/anno, nel periodo di monitoraggio 2006-2011, a quelli nulli, di non abbassamento, nel periodo di monitoraggio 2011-2016;

2. **ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017** del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni", sulla base della matrice dei parametri in esame, il prelievo ha *impatto moderato e criticità media* e comporta un rischio ambientale (**repulsione**) di mantenimento/non raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato;

ritenuto, pertanto, che la derivazione richiesta è compatibile con gli obiettivi di pianificazione con l'applicazione delle prescrizioni di seguito elencate:

- di rispetto dei limiti di portata massima e di volume massimo complessivo di prelievo concessi;
- di non utilizzo dei pozzi nel periodo compreso da ottobre a marzo di ogni anno;
- di misura dei volumi d'acqua prelevati da ogni pozzo e trasmissione dei dati di misura all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rinnovo della concessione richiesto, nel rispetto delle prescrizioni di compatibilità ambientale sopra elencate ed alle condizioni stabilite nel presente atto e nel relativo allegato;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *"pescicoltura, irrigazione di aree destinate a verde pubblico etc"* ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. d) della LR n. 3/1999, come precisato con DGR n. 2242 del 29/12/2005;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 90,00;
- del canone di concessione 2018 d'importo pari a € 162,45 e dei canoni pregressi 2015-2017 d'importo complessivo pari a € 483,16 comprensivo degli interessi legali dovuti fino alla data odierna, per un importo totale di € 645,61;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 91,00, come differenza tra l'importo minimo previsto di € 250,00 e quanto precedentemente versato pari a € 159,00;

verificato che, in aggiunta agli importi dovuti per i canoni fino al 2018, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di € 12,19 e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sull'annualità 2019;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare**, con decorrenza **dal 01/01/2019**, alla ditta **BRUME SRL**, C.F./P.IVA: 02484180373/00582101200, con sede legale in Via Stelloni 5 del comune di Sala Bolognese, **il rinnovo della concessione**, con il relativo disciplinare contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, rilasciata con determinazione n. 17838 del 02/12/2014 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna, al prelievo di acque pubbliche sotterranee dal corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno-Lavino confinato superiore*, codice 0442ER-DQ2-CCS, mediante due pozzi (denominati pozzo 3 di profondità 7 m e pozzo 5 di profondità 28 m) ubicati sul terreno di proprietà identificato catastalmente al NCT del comune di Sala Bolognese al Foglio 55, mappale 95, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 5 l/s da ogni pozzo per un volume annuo complessivo di prelievo da entrambi i pozzi di 400 mc, ad uso irrigazione aree verdi aziendali, assimilabile a quello di "pescicoltura, irrigazione di aree destinate a verde pubblico etc" ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. d) della LR n. 3/1999, come precisato con DGR n. 2242 del 29/12/2005;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2023**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la

concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di stabilire che il canone annuale per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii. è fissato in € 162,45= per l'anno 2019 fermo restando l'eventuale adeguamento Istat;

3) di dare atto che i canoni annuali di concessione 2015-2018 per l'utilizzo di acque pubbliche effettuato in forza della concessione vigente rilasciata con determinazione n. 17838 del 02/12/2014, d'importo complessivo pari a € 645,61=, sono stati versati a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di dare atto che, per i suddetti canoni, è stato effettuato un versamento in eccesso di € 12,19= a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509 e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno **2019**, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a € 150,26=, fermo restando l'eventuale adeguamento Istat;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale

aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che il concessionario è tenuto al versamento dell'**adeguamento del deposito cauzionale**, pari ad un importo di € 91,00=, come differenza tra l'importo minimo previsto di € 250,00= e quanto precedentemente versato pari a € 159,00=; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

9) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.